



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

LA CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'art. 23 con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988 n. 400, in materia di organizzazione del Governo, convertito con legge 3 agosto 2001, n. 317, ed in particolare l'articolo 13;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16 rubricato "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

VISTA la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ed in particolare l'articolo 18;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come modificato ed integrato dal DPCM 30 settembre 2020, n. 161, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 306 del 10 dicembre 2020 e dal DPCM 22 giugno 2022 n. 100, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 173 del 26 luglio 2022;

VISTO il decreto 30 settembre 2021 recante "Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze" pubblicato in G.U. serie generale n. 266 dell'8 novembre 2021, ed in particolare l'art. 5, comma 2, relativo alla declaratoria delle attribuzioni degli uffici dirigenziali non generali della Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2023 con il quale è stato conferito alla Cons. Ilaria Antonini l'incarico di Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;

VISTA la direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze pro-tempore del 20 marzo 2023 recante l'organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro per il Ministero dell'economia e delle finanze per gli Uffici centrali e per quelli periferici;

VISTA la direttiva n.0058671 del 20 aprile 2023 con la quale - ai sensi dell'articolo 5 della

direttiva del Ministro del 20 marzo 2023 - il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi pro-tempore, in qualità di datore di lavoro, ha emanato le istruzioni di dettaglio per l'attuazione del modello organizzativo della sicurezza per gli Uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la previsione di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Delega di funzioni", richiamata all'art. 3 della Direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2023;

RITENUTO necessario integrare e completare il sistema dell'autosufficienza dell'organizzazione e pertanto procedere all'applicazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 81/2008, individuando il soggetto che per competenza e professionalità possiede i requisiti del delegato del datore di lavoro;

RITENUTO quindi di delegare al Direttore della Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, in ragione degli specifici compiti e poteri dal medesimo esercitati, alcune delle funzioni previste dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

DECRETA

1. A decorrere dalla data del presente decreto e ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al Direttore della Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, sono delegate le funzioni del datore di lavoro - Capo Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 81/2008, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), l) per gli obblighi di informazione, q), s), t) e aa) di seguito elencate:

- a) *nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;*
- d) *fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;*
- e) *prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
- f) *richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso di mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;*
- g) *inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;*
- h) *adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
- i) *informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave*

e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

- l) adempiere agli obblighi di informazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 81/2008;*
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;*
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;*
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.*
- aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;*

2. Con riferimento alle attività di formazione di cui alla lettera l) dell'art.18 del decreto legislativo n. 81/2008, la Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali comunica alla Direzione del personale il fabbisogno formativo degli Uffici centrali di cui all'Allegato 1 della citata Direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2023. La comunicazione del fabbisogno formativo nominativo annuale per le singole figure da formare in materia di sicurezza sul lavoro è trasmessa al massimo entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai fini dell'inserimento nel Piano annuale della formazione redatto a cura della Direzione del personale. L'aggiornamento del fabbisogno nominativo annuale viene comunicato alla Direzione del personale entro il 30 aprile di ciascun anno salvo eventuali esigenze impreviste che devono essere tempestivamente comunicate.

3. Al Direttore della Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali sono altresì delegate le funzioni del datore di lavoro di cui all'articolo 18, comma 2, lettere a), b), c) ed e) del decreto legislativo n.81/2008.

4. Ai sensi dell'articolo 16, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81/2008, il Direttore della Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali può delegare, previa intesa con il Capo Dipartimento, specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo. La delega di funzioni da parte del Direttore della Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali non esclude l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega da parte del Direttore della Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

5. Le funzioni delegate vengono attuate, come previsto dalla direttiva n.0058671 del 20 aprile 2023, dai dirigenti per la sicurezza - o da altri soggetti in virtù delle specifiche competenze - secondo il modello di gestione della sicurezza degli Uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Restano fermi in capo al Capo Dipartimento gli obblighi del datore di lavoro non delegabili di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 81/2008:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81/2008;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Resta altresì fermo l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. A tal fine il delegato dovrà informare puntualmente il datore di lavoro, con le modalità ritenute più opportune, in merito alle attività svolte finalizzate all'attuazione delle funzioni delegate con il presente atto.

7. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente delega, anche ai fini dell'articolo 16, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 81/2008, il Direttore della Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali dispone di autonomia di spesa secondo quanto disposto dai decreti di autorizzazione alla spesa.

8. Le funzioni di cui alla presente delega sono svolte dal Direttore della Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali in raccordo, quando necessario, con le altre strutture ministeriali facenti parte degli Uffici centrali, secondo le rispettive competenze.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile del Ministero dell'economia e delle finanze.

La presente delega è pubblicata, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008, sul sito internet e sulla rete intranet del Ministero dell'economia e delle finanze.

LA CAPO DIPARTIMENTO
Cons. Ilaria Antonini

Per accettazione

(il Direttore della Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali)